

Allegato "A"
dell'atto
Rep.1023
Racc.554

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1
DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa denominata "G.A.R. MUTUAL SERVICE Società Cooperativa".

ART. 2
SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel comune di Torino.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

ART. 3
DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata per decisione dei soci.

TITOLO II
MODELLO SOCIETARIO
SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4
MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5
SCOPO E OGGETTO

La cooperativa opera senza finalità lucrative. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di produrre servizi reali alle imprese agenzie di assicurazioni in gestione libera della Società Reale Mutua di Assicurazioni, per favorirne lo sviluppo armonico e la crescita economica e sociale tendente alla evoluzione ed al miglioramento qualitativo dei servizi a favore della clientela.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, persegue queste finalità:

- a) la promozione di iniziative formative atte a migliorare ed aggiornare costantemente la preparazione tecnica, professionale e gestionale delle imprese associate e delle relative strutture organizzative e reti di vendita;
- b) la realizzazione e gestione di moderni e razionali sistemi informativi aziendali, fornendo l'hardware ed il software e la consulenza ed assistenza relativa;
- c) l'allestimento e/o il convenzionamento di qualificati centri di assistenza tecnica, amministrativa, contabile, fiscale, legale, finanziaria, ecc., fornendo agli associati i relativi servizi alle migliori condizioni di mercato;
- d) di fornire agli associati migliori condizioni di acquisto di prodotti, materiali, attrezzature fisse e mobili, conseguendo l'obiettivo di razionalizzazione dei costi delle imprese agenzie associate;
- e) la promozione e gestione in proprio e/o attraverso apposite convenzioni con studi di professionisti specializzati e/o società del settore, di servizi di marketing, direct marketing, telemarketing, teleselling, mailing services, per i propri associati, assistendoli nell'allestimento e promozione di appropriate strategie di comunicazione, nonché nella individuazione e acquisizione di mirate liste di potenziali clienti, contribuendo, così, a creare la più ampia soddisfazione possibile dei bisogni assicurativi dei propri clienti;
- f) l'utilizzazione di tutte le previdenze pubbliche e non per avvalersi dell'opera di personale qualificato da assumere e/o far assumere ai propri associati, anche attraverso l'intermediazione di apposite agenzie abilitate allo scopo per legge, utilizzando le nuove forme di lavoro "flessibile", part-time, di formazione lavoro e lavoro interinale, anche per mirate campagne di promozione e vendita a tempo "definito".

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies C.C.

La cooperativa potrà infine promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 C.C..

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

SOCI

ART. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a 3 (tre) e superiore a 19 (diciannove). I soci cooperatori possono superare il numero di 20 (venti) se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

Possono essere soci cooperatori gli Agenti di Assicurazioni aventi in appalto in gestione libera una Agenzia della Società Reale Mutua di Assicurazioni, nonché il Gruppo Aziendale Agenti della stessa società, nella persona del suo Legale Rappresentante e gli ex agenti che abbiano risolto il mandato con la Società Reale Mutua di Assicurazioni per pensionamento.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 C.C..

ART. 7

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;

se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,
- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 8 QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari a euro 129,11 (centoventinove virgola undici).

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere almeno una quota complessiva di capitale di importo pari a euro 129,11 (centoventinove virgola undici).

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Nella società nessun socio può detenere una quota il cui valore nominale superi la somma di euro 100.000,00 (centomila).

ART. 9 CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori ed in ogni caso il nuovo socio deve possedere i requisiti previsti dal precedente art. 6.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 10

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 11

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota, per morte del socio, nonché per la perdita dei requisiti di cui all'art. 6; in questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 12

RECESSO

Il diritto di recesso compete ai soci nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Inoltre hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 13

ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531 C.C.;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286 C.C.;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma C.C.;

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 14

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 15

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Saranno altresì attribuite al socio, in occasione dello scioglimento del rapporto, la quota parte di riserve disponibili a lui spettanti risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio.

Tale ulteriore importo sarà attribuito con le stesse modalità previste per il rimborso delle quote.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 16

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale rappresentato dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile costituita dagli accantonamenti annui previsti dalla legge e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dalla riserva disponibile formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione;

- d) dall'accantonamento a riserva indisponibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- e) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge;
- f) dall'eventuale fondo sopraprezzo;
- g) dalle riserve per i possessori di strumenti finanziari.

Le riserve di cui alle lettere b), d), f) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento o trasformazione in società lucrativa.

ART. 17

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale è di euro 129,11 (centoventinove virgola undici).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 C.C..

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 18

RISERVE DISPONIBILI

L'assemblea può assegnare ai soci le riserve disponibili:

- a) mediante l'aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate nella misura massima complessiva del 20% (venti per cento) del valore originario;
- b) mediante l'emissione di nuove quote nella misura massima complessiva del 20% (venti per cento) del valore originario;
- c) mediante assegnazione di beni in natura disciplinata da regolamento.

Nei casi a) e b) si deroga ai limiti previsti dall'art. 2525 C.C.

ART. 19

ASSEGNAZIONE DI RISERVE

Possono essere assegnate ai soci le riserve disponibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

ART. 20

BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 21

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento);
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) un'ulteriore ed eventuale quota a riserva indisponibile.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI
ART. 22
DETERMINAZIONE

Sono organi sociali della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente onorario.
- d) il collegio sindacale.

Quest'ultimo sarà nominato e costituito, per intero, da revisori legali iscritti nell'apposito registro, al verificarsi dei presupposti di legge previsti dall'art. 2543 C.C..

CAPO I
ASSEMBLEA
ART. 23
DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 24
MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito con raccomandata almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo (fax, posta elettronica o altri mezzi similari), idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la

seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima.

ART. 25

COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;

1. approvare i bilanci;
2. deliberare sulla destinazione del risultato di esercizio;
3. approvare i regolamenti interni;
4. procedere alla nomina delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
5. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
6. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea deliberi sulle modificazioni dello statuto e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 26

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il voto plurimo è disciplinato come segue:

Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni 129,11 (centoventinove virgola undici) euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.

ART. 27

DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 C.C..

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano o per iscritto, si può votare per corrispondenza purché la votazione risulti espressa con fax recante l'identificativo del mittente, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telex o telegramma; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti i soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto solo se richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci presenti in assemblea ed aventi diritto a voto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

E' altresì ammesso il voto per televideoconferenza a condizione che sia possibile garantire la contestualità della discussione, del voto e della deliberazione.

Il voto per corrispondenza deve pervenire alla società prima dell'ora fissata per la riunione (prima o seconda che sia). Il voto per corrispondenza e/o quello per televideoconferenza non vengono computati ai fini della regolare costituzione delle assemblee in cui vengano posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione.

ART. 28

ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

ART. 29

ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 C.C. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 30

COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici). All'atto della nomina l'assemblea ne determina i poteri e la composizione.

Il Gruppo Aziendale Agenti della Società Reale Mutua Assicurazioni ha diritto alla nomina:

- di un amministratore se il Consiglio di Amministrazione è composto da non più di 5 (cinque) membri;
 - di 2 (due) amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero che varia da sei a nove membri;
 - di 3 (tre) amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di 9 (nove) membri;
- fra gli stessi è eletto dal Consiglio di Amministrazione il Presidente.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 2 (due) o 3 (tre) esercizi, così come determinato di volta in volta dall'assemblea, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi della durata ciascuno di 3 (tre) esercizi ovvero di 5 (cinque) mandati consecutivi della durata ciascuno di 2 (due) esercizi.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e un vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento, nonché il Segretario Tesoriere.

ART. 31 COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, in particolare ad esso spetta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da cinque dei suoi componenti, di cui uno è di diritto il Presidente del Consiglio stesso e lo presiede. Il

Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione per l'espletamento delle sue mansioni può avvalersi di Comitati Tecnici composti da Agenti di Assicurazioni e/o da esperti in materie assicurative, di gestione aziendale, di marketing, di comunicazione pubblicitaria, di formazione professionale, ecc., scegliendoli anche fra non soci. Tali Comitati Tecnici sono presieduti da Consiglieri di Amministrazione ai quali rispondono del loro operato. I Comitati Tecnici hanno il compito di formulare piani di studio, di ricerca, di progettazione di nuovi servizi, ecc., relativi a richieste scaturite nella società. Ai componenti dei Comitati Tecnici possono essere corrisposti dei compensi, oltre il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del compito loro affidato, in rapporto alle attività da essi espletate.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio stesso.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C..

ART. 32

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il vice Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal vice Presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma C.C.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Si prevede la possibilità di riunione a mezzo di teleconferenza ove sia garantita la contestualità di discussione e deliberazione.

ART. 33

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente del consiglio di amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al Presidente:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se nominato.

Il Segretario Tesoriere viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno e dura in carica per il mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione.

In assenza del Direttore sovrintende all'attività del medesimo.

Il Segretario Tesoriere ha, quindi, le seguenti attribuzioni, indicate a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) amministra i fondi della società secondo le decisioni impartite dal Consiglio di Amministrazione e ne è responsabile congiuntamente al Presidente;
- b) cura la riscossione dei crediti, il pagamento dei debiti e cura tutti i rapporti commerciali e finanziari;
- c) tiene costantemente aggiornate ed in ordine le scritture contabili e fiscali previste dalla legge e dal presente statuto, dispone per la redazione del bilancio di fine esercizio e per le situazioni trimestrali da sottoporre all'esame del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e, qualora nominato, del Collegio Sindacale.

CAPO III COLLEGIO SINDACALE

ART. 34

COMPOSIZIONE

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 C.C., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, o qualora l'Assemblea lo nomini, la cooperativa è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il Presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

ART. 35

COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali. Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 36

MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale è di competenza dell'assemblea dei soci.

Al Gruppo Aziendale Agenti della Società Reale Mutua Assicurazioni spetta la nomina di sindaco effettivo e un sindaco supplente. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei Sindaci è riservata all'assemblea.

ART. 36 BIS

PRESIDENTE ONORARIO

L'assemblea può eleggere un Presidente Onorario scelto fra i soci. Egli dura in carica finché è Agente in carica con mandato della Reale Mutua di Assicurazioni e permane nella funzione per lo stesso numero di esercizi e per lo stesso numero di mandati fissato dall'assemblea per gli amministratori.

Il Presidente Onorario partecipa ai Consigli di Amministrazione regolarmente convocati, esprimendo pareri sulle materia all'ordine del giorno con voto consultivo.

ART. 37

CONTROLLO CONTABILE

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito al collegio sindacale, l'assemblea determina il corrispettivo tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 38

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 C.C.

TITOLO VI

TRASFORMAZIONE

ART. 39

La società cooperativa può deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, del codice civile o in consorzio.

Quando i soci sono meno di 50 (cinquanta), la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi.

La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistente alla data di trasformazione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 40

SCIOGLIMENTO

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea

ART. 41

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. Le riserve indisponibili previste dalla legge o dallo statuto, saranno devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 42

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 43

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 C.C. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III, del codice civile.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 44

La cooperativa acquista la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando inserisca nello statuto le previsioni contenute nell'art. 2514 C.C. e rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513 C.C..

In tale caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indisponibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

ART. 45

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 46

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

FIRMATO: Raffaele CARIGLIA - Vittoria BECCIA Notaio (Impronta del sigillo).